



Direzione ISTRUZIONE, FORMAZIONE PROFESSIONALE E LAVORO

DETERMINAZIONE NUMERO: 151 DEL: 16.03.2011

Codice Direzione: DB1500

Codice Settore:

Legislatura: 9

Anno: 2011

Oggetto

D.G.R. n. 12-1521 del 18/02/2011; indicazioni agli Istituti Professionali del Piemonte in ordine al rilascio della qualifica triennale regionale in regime di sussidiarietà integrativa, ex art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 87 del 15/03/2010.

Visto il decreto legge 31.1.2007, n.7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2.4.2007, n.40, contenente, all'art.13, disposizioni urgenti in materia di istruzione tecnico-professionale e di valorizzazione dell'autonomia scolastica, con particolare riferimento al comma 1- quinquies, che prevede l'adozione di Linee-guida per realizzare organici raccordi tra i percorsi degli istituti tecnico-professionali e i percorsi di Istruzione e Formazione Professionale finalizzati al conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di competenza delle regioni compresi in un apposito repertorio nazionale;

visto l'Accordo sottoscritto in data 29 aprile 2010 tra il Ministro dell'istruzione, università e ricerca, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, per l'avvio della messa a regime dall'a.s. 2010/2011 dei percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di cui al Capo III del d.lgs. n. 226/2005, nonché le 21 figure professionali relative alle qualifiche di durata triennale i cui contenuti sono specificati negli allegati 1, 2 e 3 al medesimo Accordo;

visto il decreto interministeriale 15 giugno 2010, che ha recepito il citato Accordo 29 aprile 2010;

vista la D.G.R. n. 88-1160 del 30/11/2010, con la quale la Giunta Regionale ha recepito l'Accordo del 29 aprile 2010 sopra citato con i relativi allegati ed è stata definita una prima individuazione dei profili regionali che ne derivano;

visto il D.P.R. 15.3.2010, n.87, recante norme per il riordino degli istituti professionali a norma dell'art.64, comma 4, del decreto legge 25.6.2008, n.112, convertito con modificazioni, dalla

legge 6.8.2008, n.133, e, in particolare, l'art.2, comma 3, in base al quale gli istituti professionali possono svolgere, in regime di sussidiarietà e nel rispetto delle competenze esclusive delle Regioni in materia, un ruolo complementare e integrativo rispetto al sistema di istruzione e formazione professionale ai fini del conseguimento di qualifiche e diplomi professionali di cui all'art.17, comma 1, lettere a) e b), del d.lgs. n.226/2005, inclusi nel repertorio nazionale;

vista la direttiva del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca 28.7.2010, n.65 contenente le linee guida per il passaggio al nuovo ordinamento degli istituti professionali a norma dell'art.8, comma 6, del D.P.R. 15.3.2010, n.87;

visto il D.P.R. 20.3.2009, n.81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell'art.64, comma 4, del decreto-legge 25.6.2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6.8.2008, n.133;

vista la C.M. 30 dicembre 2010, n.101, che ha fissato al 12 febbraio 2011 il termine per le iscrizioni alle prime classi delle scuole di ogni ordine e grado, ivi comprese quelle relative ai percorsi di Istruzione e Formazione Professionale;

vista l'Intesa in merito all'adozione delle Linee Guida di cui all'art.13, comma 1-quinquies della legge n. 40/2007, sottoscritta in sede di Conferenza Unificata in data 16 dicembre 2010, unitamente all'Allegato "A" e alle Tabelle 1, 2 e 3 annessi all'Intesa medesima;

visto in particolare il comma 1 del capo VII dell'Allegato A, che prevede in fase di prima attuazione delle linee guida accordi territoriali tra le singole Regioni ed i competenti Uffici scolastici regionali, indicanti le modalità di raccordo tra i risultati di apprendimento dell'ordinamento dei percorsi di istruzione professionale e quelli di IeFP;

vista la D.G.R. n. 12-1521 del 18/2/2011 con la quale e' stato approvato lo schema di accordo tra Regione Piemonte ed Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte per la realizzazione nell'anno scolastico 2011/12 di percorsi di Istruzione e Formazione Professionale di durata triennale in regime di sussidiarietà integrativa da parte degli Istituti Professionali del Piemonte;

dato atto che il predetto accordo e' stato sottoscritto dalle parti in data 28/02/2011;

visto l'art. 1 comma 5 dell'accordo, che prevede che gli istituti professionali per la provizione dell'offerta sussidiaria integrativa utilizzano le quote di autonomia e flessibilità di cui all'art. 5, comma 3, lettere a) e c) del D.P.R. 87/2010 sulla base dei seguenti criteri e nei limiti delle risorse disponibili:

- personalizzazione dei percorsi, in rapporto alle categorie degli studenti destinatari e a specifici fabbisogni formativi;
- caratterizzazione dell'offerta, in rapporto alle nuove esigenze formative del mondo del lavoro, con riguardo anche al territorio;
- determinazione qualitativa dell'organico in relazione ai profili formativi e professionali di riferimento, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica;
- riferimento all'ordinamento statale e raccordo con la specifica disciplina regionale del sistema di Istruzione e Formazione Professionale, da definire con successivo atto, anche in base alle risultanze dei lavori per i singoli indirizzi di studio del Tavolo di concertazione tra la Direzione Istruzione Formazione e Lavoro della Regione Piemonte, le Province piemontesi, le autonomie scolastiche, le agenzie formative e l'Usr del Piemonte istituito con dgr 104-12938 del 2/12/2009;

visto l'art. 3, comma 1, dell'accordo, che prevede la sua applicazione a tutti gli istituti professionali della Regione Piemonte che si impegneranno a:

1. utilizzare gli spazi di autonomia e flessibilità, così' come saranno definiti dal Tavolo di cui al comma 5 dell'art. 1 dell'accordo;

2. riconoscere piena equipollenza, anche al fine del proseguimento al quarto anno, alle qualifiche triennali rilasciate dalle Agenzie formative accreditate dalla Regione Piemonte;

dato atto dell'incontro del Tavolo di concertazione di cui all'art. 1, comma 5 dell'accordo, istituito con D.G.R. n. 104-12978 del 2.12.2009 riunitosi in data 08/02/2011, in occasione del quale e' stato definito di costituire n. 5 gruppi di lavoro, uno per ogni indirizzo per l'approfondimento sulle singole qualifiche conseguibili all'interno dell'indirizzo stesso (tabella 1 delle linee guida approvate in Conferenza Unificata in data 16 dicembre 2010);

dato atto degli incontri dei predetti gruppi di lavoro avvenuti in data 22/02/2011, 24/02/2011, 01/03/2011, 03/03/2011 e 04/03/2011;

dato atto che in tali incontri si e' definito per tutte le figure in 66 il numero minimo di ore curriculari annuali che gli istituti professionali dovranno incrementare nell'area delle competenze tecnico professionali per il primo ed il secondo anno del percorso, facendo ricorso all'utilizzo degli spazi di autonomia e flessibilità previsti dal D.P.R. n. 87 del 15/03/2010, da destinare come potenziamento delle ore disciplinari individuate e indicate nell'allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante;

Considerato inoltre che all'interno di tali aree disciplinari rientrano le classi di concorso indicate nell'allegato A delle linee guida approvate in Conferenza Unificata in data 16 dicembre 2010);

dato atto che in tali incontri si e' definito per tutte le figure il numero minimo di ore di stage da effettuare nel triennio, così come indicato nell'allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante;

Considerato inoltre che tutti i tavoli hanno condiviso l'opportunità di realizzare una definizione dei percorsi standard di realizzazione dell'offerta sussidiaria integrativa, che favorisca la condivisione delle modalità e dei contenuti didattici più opportuni per il conseguimento delle qualifiche regionali;

Valutato che la L.R. 63/95 prevede, all'art 14, l'istituto del riconoscimento dei corsi, il quale risulta essere il più opportuno per l'inserimento dei percorsi dell'offerta sussidiaria integrativa nel sistema attuale regionale della Istruzione e Formazione Professionale;

Sentito nuovamente il Tavolo di concertazione di cui all'art. 1, comma 5 dell'Accordo in data 15/3/2011;

IL DIRETTORE

Visto il D.Lgs. n. 165/2001;

Visti gli artt. 17 e 18 della L.r. n. 23/2008;

in conformità con gli indirizzi indicati dalla Giunta Regionale con D.G.R. n. 12-1521 del 18/02/2011;

DETERMINA

Di stabilire che gli Istituti Professionali del Piemonte che intendono rilasciare la qualifica triennale regionale in regime di offerta sussidiaria integrativa di cui all'accordo Regione Piemonte/Usr

ID: IPS 8714-1459-43008

Piemonte sottoscritto in data 28/02/2011 per i percorsi che verranno attivati nell'anno scolastico 2011/2012 dovranno deliberare di impegnarsi a:

- utilizzare gli spazi di autonomia e flessibilità incrementando di almeno n. 66 il numero di ore curriculari annuali nell'area delle competenze tecnico professionali per il primo ed il secondo anno del percorso, da destinare alle aree disciplinari indicate nell'allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante;
- di effettuare un numero di ore di stage nel triennio almeno pari a quanto indicato nell'allegato alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante;
- di riconoscere piena equipollenza, anche al fine del proseguimento al quarto anno, alle qualifiche triennali rilasciate dalle Agenzie Formative accreditate dalla Regione Piemonte.

Di stabilire inoltre che gli Istituti Professionali che verranno autorizzati ad attivare percorsi di qualifica regionale dovranno richiedere il riconoscimento dei corsi , ai sensi dell'art 14 della l.r. 63/95, allegando i percorsi standard che verranno concordati nei lavori di approfondimento con gli specifici gruppi di lavoro che verranno attivati allo scopo

Le deliberazioni degli istituti professionali dovranno essere trasmesse alla Provincia territorialmente competente entro il 23 marzo 2011.

Con successivo atto della Regione, su proposta delle Province (che dovrà essere inviata alla Regione entro il 5 aprile 2011) verra' approvato l'elenco degli Istituti professionali che realizzano i percorsi di qualifica triennale in regime sussidiario integrativo e per ognuno di essi le figure professionali relative alle qualifiche rilasciate.

La presente determinazione sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto.

Il Direttore Regionale
Dr.ssa Paola Casagrande

NG/MG
MLG

Potenziamento delle aree disciplinari richieste per l'offerta sussidiaria integrativa delle qualifiche regionali						
Settore	Indirizzo	Qualifiche triennali IPS	Discipline area professionalizzante da potenziare	N° ore da incrementare sia nel 1° che nel 2° anno		
Industria e artigianato	Produzioni industriali e artigianali	Operatore dell'Abbigliamento	Laboratori tecnologici ed esercitazioni	66		
		Operatore delle produzioni chimiche	Scienze integrate (Chimica)	33		
			Laboratori tecnologici ed esercitazioni	33		
		Operatore elettrico	Laboratori tecnologici ed esercitazioni	66		
		Operatore elettronico	Laboratori tecnologici ed esercitazioni	66		
		Operatore grafico	Laboratori tecnologici ed esercitazioni/tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica			66
		Operatore di impianti termoidraulici	Laboratori tecnologici ed esercitazioni	66		
		Operatore della trasformazione agroalimentare	Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica			66
	Operatore del legno	Laboratori tecnologici ed esercitazioni			33	
	Manutenzione e Assistenza Tecnica	Operatore alla riparazione dei veicoli a motore		Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica	33	
				Laboratori tecnologici ed esercitazioni	33	
		Operatore meccanico		Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica	33	
				Laboratori tecnologici ed esercitazioni	33	
		Operatore elettrico	Laboratori tecnologici ed esercitazioni	66		
Operatore elettronico		Laboratori tecnologici ed esercitazioni	66			
Operatore di impianti termoidraulici	Laboratori tecnologici ed esercitazioni	66				
Servizi	Servizi per l'Enogastronomia e l'Ospitalità Alberghiera	Operatore della ristorazione	Laboratorio di servizi enogastronomici - settore cucina/ settore sala e vendita	33		
			Seconda lingua straniera	33		
		Operatore ai servizi di promozione ed accoglienza	Laboratorio di servizi di accoglienza turistica	33		
			Seconda lingua straniera	33		
	Servizi Commerciali	Operatore Amministrativo-segretariale	Informatica e laboratorio	33		
			Tecniche professionali dei servizi commerciali	33		
	Servizi per l'Agricoltura e lo Sviluppo rurale	Operatore della trasformazione agroalimentare			66	
		Operatore agricolo				66

Gli studenti dovranno avere svolto uno o più periodi di stage, per una durata complessiva non inferiore a 200 ore, da realizzarsi prima di sostenere l'esame di qualifica.

